

del 7 marzo 2026



## CONTRATTO 2025 – 2027

*iniziato il confronto in sede tecnica. Definire le risorse è il presupposto imprescindibile per comprendere come operare le scelte e verificare il rispetto degli impegni presi dal governo*

Il 4 marzo 2026, presso la Funzione Pubblica, sulla base della tabella di ripartizione delle risorse stanziata è iniziato il confronto tecnico per il rinnovo del contratto triennale 2025/2027.

Pur registrando positivamente l'apertura del tavolo contrattuale durante il periodo cui lo stesso si riferisce, una situazione che non si verificava da anni dato che i rinnovi precedenti sono sempre arrivati ben oltre la scadenza del periodo di riferimento, è tuttavia emerso che l'attuale stanziamento non solo è insufficiente ma non prevede alcun appostamento per retribuire la specificità del nostro lavoro.

Prendendo atto del quadro finanziario, il SIULP ha ribadito che l'obiettivo comune dovrebbe essere quello di recuperare, o almeno ridurre il più possibile, il pesante deficit del potere d'acquisto che le retribuzioni hanno subito nel tempo. Questo deficit, dovuto sia ai ritardi nei rinnovi contrattuali sia all'uso di meccanismi di calcolo inadeguati e incompleti nella definizione dell'indice IPCA, che non riflette affatto l'andamento reale del costo della vita e che, applicato alla retribuzione media, porta a risorse complessive largamente insufficienti a tutelare il potere di acquisto. In questo contesto, è stato ricordato, inoltre, che l'ultimo intervento sulle indennità relative alla specificità risale addirittura al 2002. Un'anomalia che non può più essere tollerata e che, stante l'attuale assenza di uno specifico stanziamento per alimentarle, rende difficile, se non impossibile, pensare di poterle rivalutare atteso che comporterebbe la sottrazione di risorse significative dal montante contrattuale e creerebbe ulteriori squilibri e penalizzazioni stipendiali e per il futuro previdenziale degli operatori.

Per queste ragioni, il SIULP ha messo in evidenza l'urgenza di avere conferme circa gli stanziamenti che il governo si era impegnato a stanziare entro il mese di marzo in esito all'accordo per il potenziamento delle spese per la difesa e a sollecitare l'esecutivo per trovare ulteriori risorse, fondamentali non solo per migliorare gli aspetti economici e normativi del contratto, ma anche per permettere una revisione strutturale e una rimodulazione delle indennità ormai completamente scollegate dalla realtà operativa quotidiana. Giacché in assenza di tali risorse la parte normativa potrà riguardare solo gli aspetti che non comportino impegni economici.

Infine, come questione politica e sindacale prioritaria e cruciale, il SIULP ha ribadito ancora una volta ciò che è più atteso e sentito dal personale, ossia la previdenza dedicata. Non si tratta solo di trovare le risorse mancanti evitando di perdere anche quelle già stanziata, ma soprattutto dell'urgenza di definire chiaramente i tempi e le procedure per istituire un tavolo di confronto specifico, senza il quale ogni richiamo alla tutela risulta inefficace e fuorviante.

La prossima riunione è stata calendarizzata per la prossima settimana.

---

### Estensione dell'utilizzo dell'applicazione InfoPol a tutto il personale della Polizia di Stato

Con [circolare n. 0027316 del 28 febbraio 2026](#) emanata dal Capo della Polizia, è stato reso noto che dal 4 marzo p.v., l'applicazione InfoPol estesa e resa disponibile per l'intero personale della Polizia di Stato.

InfoPol garantisce, grazie alla sua struttura in diverse aree tematiche, tempestività, completezza e facilità di accesso ai contenuti operativi e amministrativi, rispondendo alle esigenze quotidiane del personale:

- Circolari: direttive e comunicazioni ufficiali provenienti dalle varie direzioni della Polizia di Stato, sempre aggiornate e immediatamente consultabili.
- Risorse Umane: aggiornamenti normativi, procedure amministrative, opportunità di formazione e mobilità interna, nonché strumenti utili per pianificare le attività quotidiane e gestire al meglio il percorso professionale.
- Concorsi: tutte le novità sui concorsi in corso e passati, utili per restare aggiornati sulle opportunità e sulle procedure di selezione.

- Prodotti e Pubblicazioni: raccolta completa dei prodotti a marchio in vendita e delle pubblicazioni disponibili, a supporto dell'aggiornamento professionale e dell'informazione istituzionale.
- Cura della Salute: informazioni su medicina preventiva, sicurezza sul lavoro e benessere psicologico, per tutelare la salute e la qualità della vita professionale.

L'accesso all'applicazione avviene tramite le stesse credenziali SSO utilizzate per il Centro Elaborazione Dati di Napoli, garantendo semplicità e sicurezza nell'autenticazione.

L'app InfoPol è disponibile sugli store Android e iOS e, per l'uso da desktop, è raggiungibile al seguente link: <https://infopol.poliziadistato.it/desktop>.

### **Applicazione degli incrementi pensionistici relativi alla speranza di vita e alla finestra mobile**

Continuano a pervenirci richieste di chiarimento in ordine ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ordinari. Per i dipendenti della Polizia di Stato "il collocamento a riposo d'ufficio, continua ad avvenire al raggiungimento dell'età massima prescritta per la permanenza in servizio in relazione alla qualifica rivestita:

- 65 anni per il dirigente generale;
- 63 anni per il dirigente superiore;
- 60 anni per le qualifiche inferiori;

Gli incrementi legati alla speranza di vita e alla finestra mobile non trovano applicazione nell'ipotesi in cui al compimento dei predetti limiti di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata".

Al contrario, se al compimento dei già menzionati limiti di età il dipendente non abbia già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, dovranno applicarsi sia l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodici quater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n.122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che quello relativo alla finestra mobile di cui all'articolo 12 comma 12 bis, del D.L. 78/2010 s.m.i. e dall' art 18 comma 22 ter, legge 111/2011).

Al riguardo e a completamento del quadro informativo, occorre ricordare che per l'anno 2027, il diritto alla Pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di 59 anni e 1 mese e 36 anni di contribuzione.

### **Esenzione fiscale per tutti i trattamenti alle vittime del dovere**

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi disciplinata dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, ha enunciato il principio che l'esenzione Irpef prevista a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all'evento lesivo.

La normativa agevolativa prevede testualmente: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"*.

L'Amministrazione finanziaria si è uniformata all'interpretazione effettuata dal legislatore, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle "vittime del dovere" ed "equiparati" e ai loro "familiari superstiti", alcuni benefici in materia di esenzione dall'imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, superando così la differenza di trattamento per le agevolazioni a favore delle due categorie.

L'individuazione dei beneficiari è operata attraverso il richiamo alle normative di settore e, specificatamente, alle leggi n. 466/1980 ("Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") e n. 302/1990 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), che hanno fornito una prima definizione di "vittima del dovere", poi ampliata, anche attraverso l'individuazione della categoria dei soggetti "equiparati", dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.

In particolare, i benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") e dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice").

Con riferimento al citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, relativa all'estensione dei benefici fiscali, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha affermato il principio secondo cui l'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali "a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere" e che la lettura dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 "depone nel senso che l'esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerne il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell'aumento figurativo di cui al comma 1. E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. [...] con la risoluzione del 1° dicembre 2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull'intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell'aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, [...]» (cfr Cassazione, n. 15121/2024).

L'Agenzia, inoltre, in linea con l'orientamento costante della Corte di cassazione, secondo cui l'articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell'equiparazione (tra le

molte, Cassazione n. 4873/2025, n. 29549/2023, n. 29330/2023 e n. 19789/2023, ha chiarito che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della citata norma.

### **Il “daspo anti rissa” non viola l’articolo 13 della costituzione ma la forma “aggravata” della stessa misura necessita della convalida da parte dell’autorità giudiziaria**

Non è incostituzionale, per violazione dell’articolo 13 della Costituzione, il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (cosiddetto “DASPO anti rissa”), previsto dall’articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge numero 14 del 2017, come convertito; mentre è necessaria, in conformità all’articolo 13 della Costituzione, la convalida dell’autorità giudiziaria per la forma aggravata della medesima misura (cosiddetto “DASPO anti rissa aggravato” o “provinciale”), che estende il divieto all’intero ambito provinciale.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, chiamato a giudicare un imputato per violazione del divieto di accesso a pubblici esercizi, impostogli dal questore.

Il giudice rimettente, pur dando atto della conformità del provvedimento amministrativo alla disciplina vigente, dubitava della legittimità costituzionale della normativa censurata, ritenendo che i provvedimenti in essa previsti potessero assumere una gravità tale da incidere sulla libertà personale dell’interessato (articolo 13 della Costituzione).

Ribadendo i criteri elaborati dalla propria giurisprudenza per distinguere le misure restrittive della libertà personale, soggette alla riserva di giurisdizione di cui all’articolo 13 della Costituzione, da quelle che incidono invece sulla libertà di circolazione, la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al menzionato comma 1 dell’articolo 13-bis. La sentenza ha ricordato che «a fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte: tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale – come il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali – si annoverano anche le misure di prevenzione». Rispetto a queste ultime, la pronuncia ha affermato che il divieto di accesso, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi «specificamente individuati», collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale.

Poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto, tale misura non comporta una restrizione della libertà personale. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del “DASPO anti rissa” nel rispetto del principio di proporzionalità.

Diversa, invece, la valutazione svolta dalla sentenza con riferimento al comma 1-bis dell’articolo 13-bis, del menzionato decreto-legge numero 14 del 2017, che disciplina il “DASPO anti rissa aggravato” o “provinciale”. Per la Corte, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, l’indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del questore sia sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria, secondo il modello già previsto per analoghe misure di prevenzione (come nel caso dello stesso “DASPO anti rissa” con obbligo di firma).

(Fonte: Corte costituzionale)

### **Bonus auto per disabili**

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 35/2026 e la precedente Risoluzione 40/2023 ha chiarito che per beneficiare dell’IVA al 4% sui veicoli adattati agli invalidi non è più necessario presentare una copia della certificazione medica, essendo sufficiente la presentazione della patente di guida (o il foglio rosa) per attestare il diritto all’agevolazione fiscale.

Dunque, sulle cessioni e le importazioni di veicoli con determinati requisiti di cilindrata, adattati a invalidi titolari di patente speciale (categorie A, B o C) per ridotte o impedito capacità motorie, si applica l’IVA agevolata al 4% (ai sensi dell’articolo 1 della legge 97/1986).

In conseguenza di questo assetto normativo per ottenere l’IVA ridotta, l’acquirente deve produrre:

- copia della patente di guida speciale con i codici degli adattamenti (anche di serie) prescritti dalla commissione medica;
- atto notorio attestante che nel quadriennio precedente non è stato effettuato l’acquisto o l’importazione di un altro veicolo con aliquota agevolata;
- foglio rosa purché riporti le prescrizioni degli adattamenti necessari.

Qualora il veicolo venga acquistato con il foglio rosa, il beneficio decade se l’invalido non consegua la patente speciale entro un anno dalla data di acquisto. In questo caso, sarà necessario integrare la differenza IVA (dal 4% al 22%).

Esistono regole specifiche anche per chi deve gestire l'acquisto di un secondo veicolo per disabili prima della scadenza dei quattro anni.

Un altro punto toccato dalla Risposta n.35/2026 riguarda i veicoli che non necessitano di modifiche strutturali in officina. L'IVA al 4% spetta anche per l'acquisto di un veicolo non modificato, purché l'allestimento di serie (ad esempio il cambio automatico) corrisponda esattamente a quanto prescritto sulla patente speciale del disabile.

In pratica, se la commissione medica indica sulla patente l'obbligo del cambio automatico, l'acquisto di un'auto che lo possiede già "di fabbrica" è agevolabile senza dover presentare certificati medici aggiuntivi. La patente con i relativi codici è l'unica prova richiesta per dimostrare la natura motoria della disabilità.

L'agevolazione dell'IVA ridotta resta comunque soggetta a limiti tecnici dimensionali, indipendentemente dalla documentazione prodotta:

- motori a benzina con cilindrata fino a 2000 cm<sup>3</sup>,
- motori diesel con cilindrata fino a 2800 cm<sup>3</sup>,
- motori elettrici di potenza non superiore a 150 kW.

Si ricorda che l'IVA al 4% si applica per un solo veicolo nel corso di quattro anni, a meno che il precedente mezzo non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a causa di demolizione.

### LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

[27/02 - Frontex - Seconded national Expert \(SNE 2026. 1\)](#)

[27/02 - Concorso pubblico per titoli ed esami assunzione 35 commissari tecnici psicologi della P.S.](#)

[02/03 - Estensione finestra Adesione Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa PosteVita](#)

[02/03 - \(U.O.P.I.\) - Criticità operative, addestrative e dei materiali in dotazione](#)

### L'aggressione al personale sanitario è violenza a pubblico ufficiale

La Cassazione ha ribadito il principio che chi aggredisce il personale sanitario va incontro a responsabilità penale e non può sperare in attenuanti. Si tratta della sentenza 39438/2025, riguardante una vicenda in cui una donna aveva aggredito una dottoressa, in servizio presso un ospedale, causandole lesioni al cuoio capelluto e alla spalla, per una prognosi di cinque giorni.

I giudici di piazza Cavour, nel confermare integralmente la condanna inflitta dai giudici di merito, hanno chiarito alcuni aspetti fondamentali del diritto penale.

Anzitutto, in tema di lesioni a dottori e operatori sanitari le aggressioni non debbono essere intese come mera aggravante del generico reato di lesioni personali di cui all'art. 582 del c.p., che non considera alcun ruolo specifico della vittima, ma occorre fare riferimento a quanto previsto dalla legge 113/2020, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie". In particolare, il testo ha introdotto uno specifico illecito penale, al citato art. 583-quater, comma secondo c.p., al fine di rafforzare la protezione della salute e sicurezza dei professionisti della sanità, nell'esercizio delle loro funzioni.

Per la Corte di Cassazione c'è una non trascurabile differenza sostanziale tra l'art. 336 e l'art. 583-quater del Codice Penale. In particolare, la norma che punisce la violenza a pubblico ufficiale riguarda esclusivamente la violenza necessaria a costringere quest'ultimo a compiere un atto contrario ai suoi doveri mentre la norma relativa alle lesioni personali a medici e infermieri costituisce una fattispecie autonoma di reato, dedicata specificamente alle aggressioni contro gli esercenti professioni sanitarie.

In termini pratici, questo vuol dire che i due illeciti penali possono coesistere, senza che uno "cancelli" l'altro. Parallelamente, la Corte ha rimarcato che la legge ha voluto creare una nuova figura di reato, separata dalle generiche lesioni dolose. Le sue caratteristiche principali sono da rintracciarsi nei seguenti elementi:

- qualifica soggettiva della vittima, perché si tratta di un pubblico ufficiale o di un professionista sanitario;
- collegamento causale, perché la violenza è direttamente correlata all'esercizio delle funzioni professionali della vittima, o avviene a causa del servizio svolto.

### SIULP Friuli Venezia Giulia: eletto nuovo Segretario Regionale

Il Direttivo Regionale del Siulp Friuli Venezia Giulia ha eletto la collega Rachele CENSABELLA nuovo Segretario Generale Regionale.

Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Fabrizio MANIAGO, un ringraziamento per il nuovo lavoro sin qui svolto.

### Dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica – la circolare del Viminale

Indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento attualmente in possesso, dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità cartacee diventeranno automaticamente invalide. La sostituzione con la CIE sarà quindi obbligatoria per tutti, senza eccezioni.

Rispetto alla versione cartacea più vulnerabile all'usura, al deterioramento e alle falsificazioni, la CIE è un documento in plastica, delle dimensioni di una normale carta di credito, dotato di avanzati sistemi di sicurezza e di un chip elettronico anticontraffazione.

Con questo passaggio, l'Italia completa l'adeguamento al Regolamento UE 2019/1157, che impone standard più elevati per i documenti di identità.

A chiarire definitivamente il quadro è intervenuta la circolare n. 76 del 2025 del Viminale, che sancisce l'obbligo di adeguamento alla normativa europea.

Il Dipartimento ha precisato che il regolamento europeo "non distingue fra carte d'identità utilizzate all'interno del territorio nazionale e quelle utilizzate come documento valido pertinente rilasciate ai cittadini dagli Stati membri, fatta eccezione soltanto per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione. Tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore europeo di armonizzare non solo le caratteristiche formali e di sicurezza dei documenti d'identità, ma anche la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall'uso specifico che ne venga fatto".

Chi non è ancora in possesso della CIE è quindi invitato ad attivarsi per tempo, presentando richiesta presso il proprio Comune di residenza.

Oltre a garantire maggiore sicurezza, la Carta di identità elettronica consente anche l'accesso a numerosi servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Al momento del rilascio, infatti, vengono fornite le credenziali necessarie per utilizzarla come strumento di identificazione online.

Un aspetto sempre più rilevante, considerando che la CIE è destinata a diventare il principale mezzo di accesso ai servizi digitali pubblici.

---

### Elmetto Uopi – validità balistica

Con la nota n. 555/V-RS/0004106 del 2 marzo 2026, in risposta alla richiesta di chiarimento della Segreteria Nazionale, pubblicata sul n.3/2026 di questo notiziario, La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha fornito elementi aggiornati sullo stato dell'equipaggiamento e della formazione del personale delle Sezioni UOP, sempre più impiegate in scenari complessi di ordine pubblico e polizia giudiziaria.

Un **Quinto** del tuo **stipendio** per i tuoi progetti.

NUMERO VERDE  
800 40 60 20

**SAGIFIN**  
MEDIAZIONE CREDITIZIA



### SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**SERVIZI.SIULP.IT**

---

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 10/2026 del 7 Marzo 2026

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: segreteria@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123